

## «Diritto ai figli incoercibile»

# Le motivazioni della Consulta: «Fecondazione eterologa solo in caso di sterilità assoluta»

■ ■ ■ CATERINA MANIACI

La bocciatura del divieto di fecondazione eterologa sancita dalla Corte Costituzionale nell'aprile scorso va riferita «esclusivamente» al caso in cui «sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o di infertilità assoluta». Lo spiega la Consulta, nella sentenza n.162 depositata ieri in serata, in cui si illustra perché ha dichiarato illegittima la norma sul no all'eterologa contenuta nella legge 40. In sostanza, questo si prefigura come un deciso paletto messo dalla Consulta all'accesso all'eterologa, sia pure nell'ambito della bocciatura del divieto. Con la caduta di questo stesso divieto di fecondazione eterologa, in ogni caso, non si crea alcun vuoto normativo. Esistono già tutte le norme applicabili per praticare questa tecnica in Italia, perché tutte le regole previste per la fecondazione omologa sono applicabili anche alla fecondazione di tipo eterologo, viene spiegato sempre nelle motivazioni depositate. «In relazione al numero delle donazioni», aggiungono le motivazioni della sentenza, «è possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto».

Certo, c'è chi si affretta a mettere in rilievo, invece, un altro significato nella lettura delle motivazioni stesse, ossia che il divieto per le coppie sterili di ricorrere all'eterologa è privo di adeguato fondamento costituzionale e «la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli» è «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi». Il che significa anche che «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile», come spiega la Consulta, «concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali» e ciò anche quando sia necessario ricorrere all'eterologa. Insomma, si insiste sul fatto che la sentenza abbia avuto, come obiettivo, quello di tutelare la libertà dei futuri genitori «nell'autodeterminarsi» e, di conseguenza, la possibili-

tà di un accesso più libero e diffuso alla pratica dell'eterologa. Ma è altrettanto chiaro, il limite fissato, appunto, «esclusivamente» per coloro che soffrono di una patologia «di infertilità assoluta». E si chiede «un limite ragionevole di donazioni» per l'eterologa.

Intanto, sono già diverse centinaia, circa 700, le coppie già pronte, fin da oggi, ad accedere alla pratica, come riferisce Maria Elisabetta Coccia, presidente di Cecos Italia, che riunisce 16 centri per la procreazione medicalmente assistita che eseguono 11 mila cicli l'anno.

